



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 maggio 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot. N. 0001664 del 22/05/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 458

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

Con la presente, si riportano le disposizioni di principale interesse degli Ordini Regionali e/o degli iscritti all'Albo che risultano contenute nel decreto legge in oggetto, cd "*Decreto rilancio*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Si prevede che i lavoratori autonomi con un volume di compensi non superiore a 250 milioni non sono tenuti al versamento né del saldo dell'IRAP per l'anno 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Si prevede l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, che è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso che per i mesi di marzo, aprile e maggio abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Art. 65 - Esonero temporaneo contributi Anac

Si prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Nell'aumentare il fondo istituito dall'art. 44 del DL 18/2020 ai fini dell'erogazione nei mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, si prevede che essa non spetta ai soggetti che siano:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

La disposizione abroga l'articolo 34 del DL 23/2020.

Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Si prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si prevede che l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS è confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo; ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. Inoltre, agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria e che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, sono riconosciuti 1000 euro; è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

Si prevede di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali destinate ad accelerare il pagamento di debiti maturati fino al 31 dicembre 2019 per contratti di forniture, lavori e servizi, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, al fine di assicurare liquidità agli operatori economici interessati.

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Si prevede, con specifico riferimento ai beneficiari ivi espressamente previsti, una detrazione fiscale del 110% sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per lavori svolti su prima casa e condomini dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con riferimento, per quanto di interesse, ai seguenti interventi, purché essi rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del DL 63/2013 e assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica:

a) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; b) interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico di cui alla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Si prevede la possibilità di cessione del credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo, per sanificazione degli ambienti di lavoro e per adeguamento degli ambienti di lavoro a determinati soggetti.

Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Si prevede un credito di imposta anche per i soggetti esercenti attività professionale nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro, per spese riferite alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Si prevede:

a) la proroga, fino al 16 settembre, del termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alla addizionale regionale comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti arti e professioni, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del dl n. 23/2020;

b) mediante modifica del comma 1 dell'art. 19 del DL 23/2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostenuto d'imposta, con ripresa del versamento al 16 settembre 2020, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrecentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.

Art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

Si prevede, nell'ambito del controllo da parte di enti impositori, la proroga fino al 31 gennaio 2021 del termine finale di sospensione per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione, tra gli altri, dell'iscrizione ad albi e ordini professionali nei confronti dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di ricevute fiscali e certificazione dei corrispettivi ex art. 12 del d.lgs. 471/1997.

Art. 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Si prevede, nei limiti e secondo le modalità ivi indicati, che:

a) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi di gara sono già stati pubblicati o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono stati già inviati, ma non sono scaduti i relativi termini, e in ogni caso in relazione alle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 può essere incrementato

fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

b) fuori dei casi sopra indicati, l'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Art. 232 - Edilizia scolastica

Si prevede, in particolare, la semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica e, per gli enti locali, l'autorizzazione a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, durante la fase emergenziale da COVID-19.

Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Si prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni - in cui rientrano gli Ordini Regionali - adeguino le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, essi organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale ed introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza che abbia ripreso le proprie attività.

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di garantire la massima semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, si prevede, per quanto di interesse, che fino al 31 dicembre 2020:

- vi è la possibilità di presentare, in forma libera, dichiarazioni sostitutive relative a stati oggettivi e soggettivi in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazione di denaro, comunque qualificate, ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione, incrementando i controlli *ex post* e le sanzioni in caso di falsità;

- si riducono i termini di annullamento d'ufficio in autotutela di provvedimenti della pubblica amministrazione;

- qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA), il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e

decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

- gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto ivi previsto, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.

Si prevedono, altresì, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da COVID-19.

Si invitano gli Ordini Regionali ad attenersi ad ognuna delle disposizioni del decreto legge in oggetto e a dare massima diffusione delle medesime tra gli iscritti all'Albo unico nazionale, avendo la presente scopo informativo e di indirizzo, senza pretesa di esaustività.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Francesco Reduto